



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 2 settembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 31 agosto - 1° settembre 2013 - Seconda giornata andata

Atalanta-Torino 2-0
Bologna-Sampdoria 2-2
Catania-Internazionale 0-3
Chievo Verona-Napoli 2-4
Genoa-Fiorentina 2-5
Juventus-Lazio 4-1
Milan-Cagliari 3-1
Roma-Hellas Verona 3-0
Sassuolo-Livorno 1-4
Udinese-Parma 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 settembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 8**

1) SERIE A TIM

Gare del 31 agosto – 1° settembre 2013 - Secondo giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società **Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Napoli e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso numerosi fumogeni e fatto esplodere due petardi nel proprio settore e, al 41° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco in direzione di un gruppo di Vigili del Fuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere un petardo ed acceso otto bengala nel proprio settore e lanciato sul terreno di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere, suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore sette fumogeni e fatto esplodere tre petardi; sanzione attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **SASSUOLO** per avere un suo sostenitore, al 33° del secondo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco, determinando una breve interruzione della gara; sanzione attenuata ex. art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernanes (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

SAMPIRISI Mario (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

LUCARELLI Alessandro (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CASSANO Antonio (Parma)

COSTA Andrea (Sampdoria)

DELLA ROCCA Francesco (Bologna)

RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CASSANI Mattia (Parma)

CONTI Daniele (Cagliari)

JANKOVIC Bosko (Hellas Verona)

KRHIN Rene' (Bologna)

MANFREDINI Thomas (Genoa)
SPOLLI Nicolas Federico (Catania)
YEPES Mario (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

BALZARETTI Federico (Roma)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)
CIGARINI Luca (Atalanta)
COMPPEP Marvin Abel (Fiorentina)
D'AMBROSIO Danilo (Torino)
DE JONG Nigel (Milan)
DOUKARA Souleymane (Catania)
FLORENZI Alessandro (Roma)
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Hellas Verona)
GRECO Leandro (Livorno)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
LARRONDO PAEZ Marcelo (Torino)
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)
MOSCARDELLI Davide (Bologna)
NAGATOMO Yuto (Internazionale)
REGINI Vasco (Sampdoria)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
ROSATI Antonio (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)

PRIMA SANZIONE

CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria)
MURARA NETO Norberto (Fiorentina)
PALACIO Rodrigo (Internazionale)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €3.000,00

MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale una espressione irrispettosa.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

VENTURA Giampiero (Torino): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 SETTEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta